



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 117 dell' 11 Giugno 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO NAZIONALE

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"Odiessa Cup – XIX Trofeo Movitec"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Under 17
periodo di svolgimento: dall' 11 al 14 giugno 2026
località: "S. Rizzo" – "T. Sosto" di Corigliano Rossano

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Corigliano-Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odiessa Cup – XIX Trofeo Movitec"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Under 15
periodo di svolgimento: dall' 11 al 14 giugno 2026
località: "S. Rizzo" – "T. Sosto" di Corigliano Rossano

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Corigliano-Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odiessa Cup – XIX Trofeo Movitec"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Esordienti 1° anno
periodo di svolgimento: dall' 11 al 14 giugno 2026
località: "Casa Academy" – "Sporting Club Corigliano" di Corigliano Rossano

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Corigliano-Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odiessa Cup – XIX Trofeo Movitec"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dall' 11 al 14 giugno 2026
località: "Casa Academy" – "Sporting Club Corigliano" di Corigliano Rossano

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Corigliano-Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odiessa Cup – XIX Trofeo Movitec"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Pulcini 1° anno
periodo di svolgimento: dall' 11 al 14 giugno 2026
località: "Elisir" di Mirto Crosia – "Sporting Club Corigliano" di Corigliano Rossano

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Corigliano-Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odiessa Cup – XIX Trofeo Movitec"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dall' 11 al 14 giugno 2026
località: "Elisir" di Mirto Crosia – "Sporting Club Corigliano" di Corigliano Rossano

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Corigliano-Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Odiessa Cup – XIX Trofeo Movitec"**
organizzazione: SPORTING CLUB CORIGLIANO
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dall' 11 al 14 giugno 2026
località: "Elisir" di Mirto Crosia – "Futura Club Itaca Nausica" di Corigliano Rossano

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Corigliano-Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

GARE AMICHEVOLI

La FI.G.C. Settore Giovanile e Scolastico, esaminata la richiesta inviata approva lo svolgimento della sotto elencata gara amichevole:

Gara amichevole: NAPOLI S.P.A. = SOCCER MONTALTO – Categoria Under 13 – Under 12
Organizzazione: NAPOLI S.P.A.
Data: lunedì 8 giugno 2026
Impianto Sportivo: "Complesso Kennedy" – Via Camillo Guerra, 60 - Napoli.

Si ricorda che la disputa della gara non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, occorre dare precedenza all'attività ufficiale.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 139** pubblicato dal S.G.S inerente l'elenco società autorizzate ad organizzare Raduni per selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori (4° aggiornamento).

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 20 - 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Contributi da Enti Pubblici (Regioni-Comuni-Province, CONI, FIGC, ecc.) e privati alle ASD e SSD- Contributi per l'ammodernamento degli impianti –

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO REGIONALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"XXIII Memorial E. Coscarello"** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 15 al 21 giugno 2026, presso il campo sportivo "M. Dodaro" di Castrolibero.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"XXIII Memorial E. Coscarello"** riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 15 al 21 giugno 2026, presso il campo sportivo "M. Dodaro" di Castrolibero.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"XXIII Memorial E. Coscarello"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 15 al 21 giugno 2026, presso il campo sportivo "M. Dodaro" di Castrolibero.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO di Castrolibero (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"XXIII Memorial E. Coscarello"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 15 al 21 giugno 2026, presso il campo sportivo "M. Dodaro" di Castrolibero.

I referti di gara, redatti (in deroga) da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

TORNEO LOCALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **F.C.D. GIOIOSA MARINA di Marina di Gioiosa Jonica (RC)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Locale " **Torneo Città del Sorriso** " riservato ai giovani calciatori categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo venerdì 19 giugno 2026, presso il campo "N. Muscolo" di Roccella Jonica.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD EFFETTUARE CENTRI ESTIVI O CAMP ESTIVI 2025/2026

Di seguito si pubblica Camp Estivi preventivamente autorizzato dal Coordinatore Regionale:

SOCIETA'	LUOGO	PERIODO DI SVOLGIMENTO		RESPONSABILE TECNICO	RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
		DAL	AL		
U.S. CATANZARO 1929 SRL	"F.Rosso" – Simeri Mare – Viale Santa Chiara	08/06/2026	04/07/2026	Massimo Augusto	Tommaso Coppoletta

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

Segreteria

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
1. SSDARL SEGATO	30	10	10	0	0	112	8	104	0
2. A.S.D. M. PRIOLO GALLINESE WOMAN	24	10	8	0	2	72	11	61	0
3. ASD ESARO WOMEN ETS	18	10	6	0	4	31	53	-22	0
4. A.S.D. ACADEMY CROTONE	12	10	4	0	6	37	51	-14	0
5. U.S. CATANZARO 1929 S.R.L. (*)	3	10	1	0	9	19	72	-53	0
6. A.S.D. POLISPORTIVA LAMEZIA (*)	3	10	1	0	9	13	89	-76	0

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

SOCIETA' CAMPIONE REGIONALE S.S. 2025/2026

SSDARL SEGATO

Alla Società, ai Dirigenti, alle Calciatrici ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
SEGATO	- ESARO WOMEN ETS	18 - 1	

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 139 del 05/06/2026

4° AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2025/2026 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori si riporta l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2025/2026 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2009 fino ai nati nel 2013 e non per i nati nel 2014) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste ai sensi del citato Comunicato.

A) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue:

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

CAMPANIA

BENEVENTO CALCIO SRL
GELBISON SSD ARL
ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO
SS JUVE STABIA SRL
SSC NAPOLI SPA

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA FC 1909 SPA
CESENA FC SRL
FC FORLI SSD A RL
IMOLESE CALCIO 1919 SSD ARL
MODENA FC 2018 SRL

PARMA CALCIO 1913 SRL
RAVENNA FC 1913 SRL
AC REGGIANA 1919 SRL
US SASSUOLO CALCIO SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

CJARLINS MUZANE SSDARL
DONATELLO CALCIO SSD SRL
NUOVO PORDENONE 2024 FC ASD
POLISPORTIVA TAMAI ASD
UDINESE CALCIO SPA

LAZIO

ASD FIDENE
FROSINONE CALCIO SRL
SS LAZIO SPA
AS ROMA SRL
SS ROMULEA SSDARL
SSD SAMAGOR ARL

LIGURIA

GENOA CRICKET AND FC SPA
UC SAMPDORIA SPA
SPEZIA CALCIO SRL
VIRTUS ENTELLA SRL

LOMBARDIA

ASD ACCADEMIA BMV
ASD ACCADEMIA BUSTESE
ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO S.S.D.R.L.
UC ALBINOLEFFE SRL
AC ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD
ALCIONE MILANO SSD A RL
US ALDINI SSDARL
ATALANTA BC SRL
ASD AURORA SERIATE 1967
AUSONIA 1931 SCARL
AZZANO CALCIO ASD
BARONA SPORTING 1971 SSDARL
ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
ASD CALCIO BRUSAPORTO
US CALCIO GORLE ASD
CALCIO LECCO 1912 SRL
USD CARAVAGGIO SSDRL
CASTELLANA CASTELGOFFREDO S.S.D. S.R.L.
SCD COLICODERVIESE
COMO 1907 SRL
US CREMONESE SPA
FCD ENOTRIA 1908 SSDARL
FC FEMMINILE LUMEZZANE SSD SRL
ASD FOOTBALL AMBIVERE
SS FRANCO SCARIONI 1925
FC INTERNAZIONALE MILANO SPA

AC LEON SSD ARL
FC LUMEZZANE SRL
ACD MACALLES 1927
AC MILAN SPA
AC MONZA SPA
ASD ORCEANA CALCIO
AC PALAZZOLO 1913 SSDARL
AC PAVIA CALCIO 1911 SSDARL
US PERGOLETTESE 1932 SRL
AC PONTE S.P. - MAPELLO S.S.D. A R.L.
PRO SESTO 1913 SSD S.R.L.
ASD REAL MEDA CF
AC RENATE SRL
SSD SANGIULIANO CVS A RL
ASD SANT'ANGELO
ACD SEDRIANO
SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
SOLBIATESE CALCIO 1911
CS TREVIGLIESE S.S.D. A R.L.
SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL
CSD UESSE SARNICO 1908
UNION BRESCIA S.R.L.
UNIONE SPORTIVA VIGHIGNOLO S.S.D. A R.L.
AC VERGIATESE SSDARL
VIBE RONCHESE ASD
VILLA VALLE SSDARL
SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL
ASD VIS NOVA GIUSSANO

MARCHE

ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA
ACDSS MACERATESE 1922
US SAMBENEDETTESE SRL

PIEMONTE/V.AOSTA

ASD ASTI
ASD BIELLESE 1902
ASD CHIERI
LASCARIS 1954 ASD
FC PRO VERCELLI 1892 SRL
JUVENTUS FC SPA
SC SD MONREGALE CALCIO
TORINO FC SPA
GSD VOLPIANO PIANESE

PUGLIA

ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
US SAN VITO
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SSDARL

SARDEGNA

CAGLIARI CALCIO SPA

SICILIA

PALERMO FC SPA

TOSCANA

AQUILA MONTEVARCHI 1902 S.S.D. A R.L.

ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1969

CARRARESE CALCIO 1908 SRL

EMPOLI FBC SPA

ACF FIORENTINA SRL

ASD OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA

PISA SPORTING CLUB SRL

ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

UMBRIA

AC PERUGIA CALCIO SRL

TERNANA CALCIO SPA

VENETO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L.

CALCIO MONTEBELLUNA SRL

CALCIO PADOVA SPA

AS CITTADELLA SRL

SSD GODIGESE ARL

HELLAS VERONA FC SPA

SSD HELLAS VERONA WOMEN ARL

FC LEGNAGO SALUS SRL

ASD LIPIAVE

LIVENTINA SSDARL

LR VICENZA SPA

AC MESTRE SSDARL

USD MIRANESE

ACD PORTOMANSUE

TREVISO FBC 1993 SSDRL

FC UNION PRO 1928 SSDARL

VIRTUS VERONA SRL

ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

ABRUZZO

ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO

TOSCANA

ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000

MARCHE

VIS PESARO DAL 1898 SRL

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2015, ma non nati nel 2016) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

EMILIA ROMAGNA

SSD SANPAIMOLA ARL

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD SAN LUIGI CALCIO

LAZIO

ASD CLUB OLIMPICO ROMANO

GS MONTESPACCATO S.R.L.

LOMBARDIA

USD ACADEMY CASATESE MERATE

ASD ACCADEMIA PAVESE SAN GENESIO

ACCADEMIA PBC GERA DADDA ASD

SSD ALTA BRIANZA ARL

AC ARDOR LAZZATE

FCD BULGARO

ASD CALCIO CARUGATE 1946

USD CASTELLANZESE 1921

CENTRO SCHIAFFINO 1988 SSDARL

ASD CENTRO SCHUSTER

CLUB MILANO SSDARL

AC CREMA 1908 SSDARL

ASD FORZA&COSTANZA 1905

MILANO FOOTBALL ACADEMY SSDARL

OLYMPIC MORBEGNO SSD ARL

ASD FC PARABIAGO

ASD RC CODOGNO 1908

REAL CALEPINA F.C. SSDARL

SC ROVELLASCA 1910 VB ASD

USD SCANZOROSCIATE CALCIO ASD

ASD SPERANZA AGRATE

ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO
ASD VALLE OLONA
VARESINA SPORT CV SSDARL
ASD VIGOR MILANO

PIEMONTE

ASD FC MOREVILLA
ASD CHERASCHESE 1904

PUGLIA

ASD COSMANO SPORT FOGGIA
INTESA SPORT CLUB BARI
ASD NICK CALCIO BARI

TOSCANA

ASD ACADEMY QM MASSAROSA
ASD SAN GIULIANO FC

VENETO

ACD ALBA BORGIO ROMA
ALTO ACADEMY SSDARL
ACD CAMPODARSEGO
FCD CONEGLIANO 1907 SSD ARL
ASD ECLISSE CARENIPIEVIGINA
AC ESTE SSDARL
PADOVA FOOTBALL ACADEMY SSDARL
THIENE 1908 SSDARL
UNITED BORGORICCO CAMPETRA SSDARL

4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non i nati nel 2014) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CALABRIA

US CATANZARO 1929 SRL

CAMPANIA

ASD PELUSO ACADEMY 1980
US SALERNITANA 1919
ASD SAPRI SOCCER SCHOOL CILENTO

EMILIA ROMAGNA

PIACENZA CALCIO 1919 SSD ARL

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD FIUMICELLO 2004
UDINE UNITED RIZZI CORMOR SSD ARL

LIGURIA

SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO

LOMBARDIA

ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA
GS ASSAGO ASD
AURORA PRO PATRIA 1919 SRL
ASD CALCIO CANEGRATE
SSDARL CEDRATESE CALCIO 1986
ASD JUVENES GIANNI RADICI
ADC MARIO RIGAMONTI
AS MASSERONI MARCHESE SRL
AC MAZZO 80 SSDARL
USD OLGINATESE CALCIO 1968
ROZZANO CALCIO SSD SRL
US SEGURO ASD
USD TRIBIANO

ASD VALCERESIO A. AUDAX
VARESE FOOTBALL CLUB SRL
GS VILLA SSD ARL
ASD ZOGLNESE

MARCHE

ASD CALDAROLA G.N.C

PIEMONTE

ASD US ALESSANDRIA CALCIO 1912
ASD CALCIO NOVESE
NOVARA F.C. S.P.A.

PUGLIA

CALCIO FOGGIA 1920 SRL
LEVANTE AZZURRO S.R.L.
ASD POLISPORTIVA NOCI
ASD RED BOYS
ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA

TOSCANA

US GROSSETO 1912 SSARL

TRENTINO

AC TRENTO 1921 SRL

UMBRIA

ASD PONTEVECCHIO SRL
ASD TERNI FOOTBALL CLUB

VENETO

DOLOMITI BELLUNESI SSDARL
MONTORIO FC SSDARL
SSD AC VEDELAGO ARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) del Comunicato Ufficiale della FIGC n° 145/A s.s. **2024/2025**, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali **2025/2026** (“...impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione...”), ha concesso una **autorizzazione parziale**, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non i nati nel 2014) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2025/2026.

Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINO PESCARA 1936 SPA

VENETO

VENEZIA FC SPA

PUGLIA

SSC BARI SPA

5. Le Società autorizzate solamente all’organizzazione di raduni per giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2013, ma non ai nati nel 2014) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINI BIANCAZZURRI SSD SRL

CAMPANIA

ASD REAL CASAREA

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione ad organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori qualora non siano rispettati i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 11/07/2025.

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera “c” e “d”, paragrafo “Provini presso le Società”, di cui al Comunicato Ufficiale n° 1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail sgs.attivitadibase@figc.it

PUBBLICATO A ROMA IL 05 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 20 - 2026

Oggetto - Contributi da Enti Pubblici (Regioni-Comuni-Province, CONI, FIGC, ecc.) e privati alle ASD e SSD- Contributi per l'ammodernamento degli impianti –

Sono sorte alcune criticità in occasione di erogazioni di contributi alle ASD/SSD effettuate dalle Regioni, Province, Comuni e altri Enti Pubblici, che indiscriminatamente tendono ad applicare sul contributo, all'atto dell'erogazione alle ASD e SSD, la ritenuta del 4%, ex art. 28, comma 2, del DPR n. 600, del 1973, sostituito dal comma 2 dell'art. 43 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossioni, approvato con l'art. 1 del D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 (*G. U. n. 71 del 26 marzo 2025*).

A tale riguardo, si ritiene opportuno chiarire la disciplina tributaria che regola l'applicazione della ritenuta del 4% in esame, al momento delle erogazioni in argomento.

Se i contributi in oggetto vengono espressamente corrisposti per l'esercizio dell'attività sportiva, che costituisce la primaria finalità istituzionale dell'Associazione, e non per l'espletamento di eventuali attività commerciali, non conformi alle finalità istituzionali, i contributi non vanno assoggettati ad IVA né alle imposte sui redditi.

A tal fine è necessario che venga richiesto all'ente erogante che nella delibera dell'ente stesso venga espressamente indicato che l'erogazione ha luogo per l'espletamento delle finalità sportive (istituzionali) dell'ente sportivo dilettantistico e che non sussistono, a favore dell'ente erogante, obbligazioni sinallagmatiche.

L'ente erogante non dovrà, in tal caso, applicare la ritenuta del 4%, prevista dal comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. In tal senso si è più volte espresso il Ministero delle Finanze e, da ultimo, lo ha legislativamente previsto il **comma 1, dell'art. 12, del D. Lgs. n. 36/2021**, con riferimento ai contributi erogati alle ASD/SSD, dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS. Ovviamente, il soggetto percipiente deve utilizzare il contributo ricevuto rispettando la delibera dell'erogazione.

1. Contributi CONI-FSN-DSA- EPS

Detto comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2021 è stato, poi, abrogato e sostituito con il comma 5 dell'articolo 43 del citato T.U. in materia di versamenti e di riscossioni, che è così formulato: "Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo d'acconto di cui al comma 2" (dello stesso art. 43).

Sull'applicabilità o meno della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. n.600/1973, era intervenuta la «Finanziaria 2003» che, con il comma 4 dell'art. 90, aveva disposto che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI **non** sono obbligati ad operare la medesima ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui contributi erogati alle Società ed alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. La disposizione è stata confermata con il comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2021.

E' da ritenere, proprio per la diversa formulazione della norma recata dal comma 5 dell'art. 43, del citato T.U., approvato con il D. Lgs. n. 33/2025, che, ancorché i contributi stessi siano erogati dal CONI e dalle FSN non solo per il perseguimento delle finalità istituzionali ma anche per l'espletamento di attività commerciali, ovviamente finalizzate al perseguimento delle attività

istituzionali, la ritenuta non debba essere applicata; e ciò a prescindere dalla natura del soggetto percipiente.

Infatti, sia che il contributo venga erogato ad una Associazione che ad una Società Sportiva Dilettantistica costituita in forma di società di capitali senza fine di lucro, i soggetti eroganti (CONI, Federazioni, ecc.) **non** devono applicare la ritenuta.

2. Contributi da Regioni-Comuni-Province-altri Enti Pubblici e Privati

Il **comma 2 dell'art. 43 del citato T. U.** in materia di versamenti e di riscossione, prevede che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e Privati devono operare una ritenuta del 4 per cento a titolo d'acconto delle imposte indicate nel comma 1 (IRPEF e IRES), e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Dal testo della norma si evince che deve trattarsi di "imprese". Ne consegue che se i contributi in argomento sono erogati ad enti non commerciali – quali sono considerate fiscalmente le Associazioni Sportive Dilettantistiche – per il perseguimento delle finalità istituzionali e per le attività ad esse conformi, la ritenuta non dovrà essere applicata. Sarebbe auspicabile, poi, che l'Agenzia delle Entrate si pronunciasse, rivedendo il parere espresso con la Circolare n. 18/E del 2018, circa il trattamento che dovrebbe essere applicato per i contributi erogati a favore delle Società Sportive Dilettantistiche, che, ancorchè senza fine di lucro e sebbene siano equiparate a tutti gli effetti, ai fini delle imposte sui redditi, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, mantengono, secondo l'Agenzia delle Entrate, la natura di commercialità.

3. Trattamento ai fini IVA dei contributi erogati dagli Enti Pubblici

Con la Circolare n. 34/E, del 21 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha, poi, precisato quale sia il trattamento, agli effetti **IVA**, dei contributi erogati dagli Enti Pubblici, definendo i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi.

*"Un contributo, afferma l'Agenzia, assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti IVA, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso effettuato o per il bene ceduto.....Di contro, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni volta il soggetto che riceve il contributo **non** diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione".*

4. Art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR

La norma prevede che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i contributi corrisposti da Pubbliche Amministrazioni ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 – punto 6.3 – l'Agenzia delle Entrate si è così espressa in materia di contributi erogati da Enti Pubblici.

La norma, afferma l'Agenzia delle Entrate, "facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento.... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a

fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Rientrano, pertanto, nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi".

Precisa, poi, l'Agenzia che l'art. 143 del TUIR, è applicabile soltanto alle associazioni (enti non commerciali) e **"non può, in ogni caso, applicarsi alle società sportive dilettantistiche atteso che le stesse**, ancorchè non perseguano il fine di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale, la natura commerciale (sono riconducibili tra i soggetti passivi IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR) e sono escluse, pertanto, in via di principio - salvo quanto detto in precedenza in relazione all'art. 148, comma 3, del TUIR (*punti 4 e 5 della Circolare n. 18/E*) - dall'ambito applicativo delle disposizioni relative agli enti non commerciali".

I contributi alle ASD non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, per quanto riguarda le ASD che fruiscono della Legge n. 398/1991, non vanno computati nel plafond dei 400 mila euro, mentre quelli erogati alle SSD (in regime L. n. 398/91) rientrano, essendo tassabili, nel plafond medesimo.

Il regime agevolativo recato dall'art. 143, comma 3, lett. b), del TUIR, prosegue l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 18/E, opera solo agli effetti IRES. Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale dei contributi in argomento ai fini IVA, gli stessi contributi sono sottoposti a tale ultima imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o cessione di beni.

Nel caso in cui i contributi corrisposti ad una Associazione Sportiva Dilettantistica in regime della Legge n. 398/91, siano esclusi dall'IRES ma rilevino solo agli effetti IVA, l'imposta sarà dovuta secondo il regime forfettario previsto dalla medesima Legge n. 398/91, ferma restando la non concorrenza ai fini del plafond per l'accesso al regime agevolativo di cui alla stessa Legge n. 398.

In conclusione, nel caso in cui la ritenuta viene applicata perché il contributo erogato dagli Enti Pubblici in argomento è finalizzato ad una attività commerciale non conforme al raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per l'acquisto di beni strumentali, l'importo del contributo sul quale viene applicata la ritenuta deve concorrere alla determinazione del reddito e la ritenuta subita dovrà essere detratta dall'imposta dovuta sull'attività commerciale.